



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 17/05/2023

**DETERMINAZIONE N. 85/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ BENI IMMOBILIARI DEL GARDA SRL**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società Beni Immobiliari del Garda Srl, con sede in Desenzano del Garda (BS) via G. Di Vittorio n. 134, iscritta nel registro delle imprese al n. 03290240989;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 521496 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 3 marzo 2011, l'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare e che il signor Gianbattista Quecchia risulta essere legale rappresentante;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 68033 del 30 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2014 all'8 ottobre 2018
- dal 1° gennaio 2019 al 12 marzo 2019;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 febbraio 2023, prot. n. 13434, a carico della società in parola nella persona del legale rappresentante signor Gianbattista Quecchia che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato signor Gianbattista Quecchia ha riconosciuto la mancanza della copertura assicurativa per i periodi indicati, che è dipesa dal fatto che il soggetto preposto all'attività, incaricato di tale incombenza, non ha provveduto, come da verbale n. 23021/AU del 7 marzo 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare dal 1°

gennaio 2014 all'8 ottobre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 12 marzo 2019 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Gianbattista Quecchia ha stipulato, in data 8 ottobre 2018 e in data 13 marzo 2019, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

ricordato che qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, deve risultare coperto da altra polizza;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sei a carico dell'impresa Beni Immobiliari del Garda Srl nella persona del legale rappresentante signor Gianbattista Quecchia;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Beni Immobiliari del Garda Srl nella persona del legale rappresentante signor Gianbattista Quecchia, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sei, precisamente dal 21 al 26 luglio 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)